

Entro il 31 luglio prossimo i contribuenti dovranno pagare una nuova gabella per arti e professioni: l'Iciap

Una piccola guida per i nostri lettori. Come interpretare la legge, alcuni esempi e come compilare il modello.

Dall'impresa al Comune

Punto per punto ecco come applicare la legge

Entro il 31 luglio prossimo i contribuenti che rientrano nell'imposta per l'esercizio d'impresa, arti e professioni dovranno pagare una nuova e generosa gabella: l'Iciap. Vi diamo, qui di seguito, tutte le informazioni per la corretta applicazione della nuova imposta comunale ed alcuni esempi che potranno facilitare tutto l'iter della compilazione del modello.

GIROLAMO IELO

ROMA. L'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni è regolamentata dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144. Il modello di denuncia è stato approvato con decreto ministeriale del 31 maggio 1989. Mentre il modello per il versamento è stato approvato con decreto ministeriale del 7 giugno 1989. Infine, il ministero delle Finanze ha emanato due circolari esplicative nel corso del mese di giugno.

Come determinarla

L'imposta è determinata in base all'attività esercitata nella quale va a collocarsi l'attività del soggetto passivo e per classi di superficie comunque utilizzate per l'esercizio dell'attività, secondo un'apposita tabella annessa al D.L. n. 66. La tabella comprende 10 settori di attività e 8 classi di superficie. Per ogni classe di superficie è stabilito in lire un livello minimo e un livello massimo.

Presupposto dell'imposta

L'imposta è dovuta per l'esercizio, nel territorio del Comune, di una impresa, un'arte o professione. Il presupposto dell'imposta non è un reddito o il volume d'affari ma l'esercizio di un'impresa o di un'arte o professione. Il legislatore non dà alcuna definizione di esercizio di impresa, ma rinvia alla definizione dettata dalle disposizioni in materia di Iva; dove, per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 (imprenditore agricolo) e 2195 (imprenditore in genere), anche se non organizzato in forma di impresa.

L'importanza del 1° gennaio

L'imposta deve tener conto della fotografia al 1° gennaio 1989 (e al 1° gennaio di ogni anno successivo). Infatti l'imposta è dovuta o meno nelle forme e nelle quantità che scaturiscono da quanto risultava da questa fotografia. Infatti:

Chi deve pagare

Sono tutti coloro che esercitano nel Comune un'impresa, un'arte, una professione e quindi:

- le persone fisiche (in presenza di imprese familiari deve essere corrisposta dall'imprenditore e non dai familiari collaboratori);
- le società di ogni tipo (nelle società l'imposta è dovuta dalle società e non dai singoli soci);
- le associazioni riconosciute e no;
- gli enti pubblici e privati;
- i consorzi;
- tutte le altre organizzazioni di persone e di beni.

Gli esclusi

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta: a) lo Stato, le Regioni, le Province, le Comunità montane, le Unità sanitarie locali, i Comuni e i

4) l'esercizio di un'attività con inizio dopo il 1° gennaio e terminata entro lo stesso anno non è assoggettata ad alcuna imposizione;

5) le attività in essere al 1° gennaio ed interrotte nel corso dell'anno sono assoggettate all'imposta;

6) l'imposta è dovuta in base alla superficie utilizzata al 1° gennaio per l'esercizio dell'attività. Se ad esempio al 1° gennaio 1989 risulta occupata una superficie di 80 mq. e successivamente a questa data l'attività viene svolta in altri 40 mq. vale esclusivamente la superficie di 80 mq. e pertanto la classe di superficie è quella fino a 100 mq. Invece se al 1° gennaio risulta occupata una superficie di 400 mq. e successivamente a questa data 300 mq. dei locali sono stati dati in affitto a terzi, vale, agli effetti dell'imposta che si pagherà nel corso di questo mese, la superficie di 400 mq. e pertanto la classe di superficie è quella fino a 500 mq. Infine se al 1° gennaio si svolge un'attività con l'utilizzazione di 60 mq. e successivamente si è intrapresa un'attività ambulante senza l'utilizzazione di locali si corrisponderà l'imposta in base a 60 mq. (classe di superficie fino a 100 mq.). Le variazioni, così come per le variazioni dell'attività, nel corso dell'anno non hanno alcuna ripercussione nel calcolo dell'Iciap di quest'anno ma varranno col prossimo anno.

relativi consorzi; b) gli enti che non hanno per oggetto esclusivo di attività commerciali.

I locali e le aree

Per il calcolo della superficie utilizzata si deve tener conto dei locali e delle aree. Ai locali debbono essere assimilate quelle strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da tutti i lati (edicole, cabine balneari, ecc.) nelle quali si svolge l'attività. Non tutte le aree sono assoggettate ad imposizione ma solamente:

- le aree attrezzate, cioè quelle, data la presenza di strutture fisse o mobili, destinate dal soggetto passivo in via ordinaria a servizio dell'attività svolta e che, comunque, sono strumentali all'attività svolta, a nulla rilevando la loro contiguità con i locali dove si svolge l'attività;
- le aree anche se non attrezzate che pur non avendo strutture fisse o mobili costituiscono esse stesse l'elemento attraverso il quale si esercita l'attività (parcheggi, vendita auto, aree di demolizione, parcheggi custoditi, ecc.).

Le attività

La tabella prevede 10 settori di attività. L'attività esercitata (al 1° gennaio) deve collocarsi in uno di questi settori. Nel caso in cui non si riesce ad avere una specifica collocazione ci sono i settori VIII (altre attività di commercio) e IX (servizi vari) che hanno carattere residuale.

Computo delle superfici

La superficie dei locali è computata al 100%. La superficie delle aree scoperte è computata al 10%. La superficie delle aree coperte è computata al 100%. La superficie eccedente 3.000 mq. utilizzata da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo è calcolata in misura ridotta al 65 per cento.

Le superfici escluse

Sono escluse le superfici:

- destinate alla distribu-

zione e all'erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio televisivi ed altri servizi a rete;

- relative agli impianti pubblici di trasporto (seggiovie, scivvie, ecc.);
- delle aree destinate a parcheggio a titolo gratuito per i dipendenti ed i clienti. Sono incluse invece le aree destinate al ricovero delle auto od utilizzate per l'esercizio di attività economiche (bar, edicole, alberghi, distributori di carburante, ecc.);
- delle aree utilizzate per cantieri edili purché muniti di concessione o di autorizzazione comunale. La mancanza dell'atto comunale, cioè in presenza di attività abusiva, si è tenuto al pagamento dell'imposta. Però in taluni casi non è necessaria l'autorizzazione comunale ma basta la semplice comunicazione di inizio lavori al Comune. Se c'è questa comunicazione (o nei casi in cui non è necessaria) si è esclusi dall'imposta;
- destinate alla locazione. Sono però assoggettate all'imposta le superfici utilizzate direttamente per l'esercizio dell'attività (uffici, ecc.). In presenza di locazione sarà il locatario a corrispondere l'imposta;
- delle aree abbandonate;
- delle aree adibite a verde pubblico purché non strumentali all'attività.

Le attività

La tabella prevede 10 settori di attività. L'attività esercitata (al 1° gennaio) deve collocarsi in uno di questi settori. Nel caso in cui non si riesce ad avere una specifica collocazione ci sono i settori VIII (altre attività di commercio) e IX (servizi vari) che hanno carattere residuale.

Locali unitari e contigui

L'imposta da pagarsi varia col variare della metratura occupata. Però il carico tributario dovuto aumenta in misura meno che proporzionale

a mano a mano che aumenta la superficie utilizzata. Infatti per una superficie di 200 mq. si paga una somma abbondantemente inferiore al doppio rispetto a quanto si paga per una superficie di 100 mq. C'è pertanto l'interesse, quando ciò è possibile, di effettuare un'unica misurazione. Le superfici si cumulano, e, quindi, l'imposta si determina sulla base della superficie globale quando si esercita attività (o più attività) in locali diversi posti in edifici contigui (sono edifici contigui quelli costruiti in appoggio gli uni agli altri o con una parte in comune) o in complessi produttivi unitari (è considerato tale l'insieme di insediamenti, insistenti sulla medesima area, collegati tra loro sulla base di un rapporto, oltre che funzionale, anche strutturale ed edilizio). La contiguità ha rilevanza anche tra locali ed aree.

Attività nello stesso locale

Se lo stesso soggetto passivo esercita in un unico locale o in un'unica area attrezzata o in locali diversi purché contigui o in complessi unitari più attività possiamo avere:

- se le superfici utilizzate per ogni attività sono discriminate (non è necessaria una parete) il settore di attività è quello relativo all'attività che utilizza la maggiore superficie. Ad esempio se in un locale di 90 mq. in 50 mq. si effettua l'attività di ingrosso ed in 40 mq. si effettua l'attività di vendita al minuto di abbigliamento il settore di attività è il IV (quello della vendita all'ingrosso) e la superficie da considerarsi è di mq. 90 (classe di superficie fino a 100 mq.);
- se le superfici utilizzate per ogni attività non sono discriminate il settore di attività è quello relativo al settore di attività a più elevata imposizione. Ad esempio se in un locale di 190 mq. si effettua la vendita all'ingrosso e al minuto di articoli tessili senza alcuna discriminazione delle superfici utilizzate per ognuna delle due attività il settore di attività è il VI (quello della vendita al minuto) e la superficie è di 190 mq. (classe di superficie fino a 200 mq.).

Locali unitari e contigui

L'esercizio dell'attività agricola è esclusa dall'Iciap. Però nel caso in cui la commercializzazione dei prodotti agrico-

li avviene in locali aperti al pubblico (sono quei locali nei quali viene esercitata un'attività con diretto contatto con il pubblico, indipendentemente dalla circostanza che l'attività risulti autorizzata o meno), al di fuori del fondo, si è tenuto al pagamento dell'imposta alla pari di ogni altra attività commerciale.

Attività stagionale

Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori complessivamente, ai sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto. Il carattere della stagionalità deve risultare da licenze, autorizzazioni, concessioni della pubblica amministrazione. Pertanto, in caso di attività svolta per un limitato periodo di tempo nel corso dell'anno senza il carattere della stagionalità l'imposta deve essere corrisposta per intero.

Gli ambulanti e i senza locali

In caso di esercizio di attività senza l'utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio di attività ambulante senza l'utilizzazione di depositi o magazzini, la misura è quella della prima classe di superficie (quella fino a 25 mq.) e secondo il proprio settore di attività. Questa regola vale anche per coloro che svolgono attività di vendita su aree pubbliche o a domicilio del compratore.

Le attività agricole

L'esercizio dell'attività agricola è esclusa dall'Iciap. Però nel caso in cui la commercializzazione dei prodotti agrico-

Alcuni esempi

Qui di seguito ci sono alcuni esempi. Si presuppone



stato al Comune beneficiario. Per ogni quadro compilato nella denuncia si deve effettuare un apposito versamento. Se sono compilati più di tre quadri il contribuente può sommare le varie imposte indicate nei singoli quadri e versare con un solo modello la somma complessiva ottenuta.

Presentazione della denuncia

Entro il 31 luglio il contribuente deve compilare e presentare al Comune la denuncia.

La denuncia deve essere compilata su apposito modulo (conforme a quello ministeriale) in ogni sua parte. Da non dimenticare la firma e l'allegazione, dopo le previste annotazioni, del bollettino di versamento.

La denuncia deve essere presentata:

- al Comune dove sono situati i locali o le aree attrezzate;
- al Comune di domicilio fiscale del contribuente se l'attività non ha comportato l'utilizzazione di locali o aree.

La denuncia può essere presentata:

- mediante consegna diretta al Comune che deve rilasciare una ricevuta;
- mediante raccomandata, indirizzata al Comune, senza ricevuta di ritorno.

Notizie diverse

Sono previste sanzioni in caso di omessa, ritardata, infedele, incompleta o inesatta denuncia.

Ci sono soprattatte in caso di omessa o tardivo versamento.

Le somme indebitamente versate debbono essere richieste al Comune entro 3 anni dal giorno del pagamento. Il Comune sulle somme rimborsate è tenuto a corrispondere gli interessi del 4,5 per cento semestrali.

Contro gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e il diniego al rimborso si possono presentare ricorsi all'Intendenza di finanza (1° grado) e al ministero delle Finanze (2° grado). Il ricorso alla magistratura ordinaria è ammessa in terzo grado.

L'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre comunicherà al Comune i dati relativi ai contribuenti con partita Iva al 1° gennaio 1989. (a cura di Girolamo Ielo)

Versare a quale Comune

In caso di esercizio di attività con l'utilizzazione di superfici: al Comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree.

In caso di esercizio di attività senza l'utilizzazione di superfici: al Comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

Il versamento dell'imposta

I versamenti devono essere aronondati a 1.000 lire. È prevista un'unica modalità di versamento un apposito modulo di c/o postale, conforme a modello ministeriale, inte-

Tabella delle misure annuali dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq		fino a 50 mq		fino a 100 mq		fino a 200 mq		fino a 300 mq		fino a 400 mq		fino a 10.000 mq		Oltre 10.000 mq per ogni 10.000 mq si applicano per ciascun settore attività	
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire
I) Di impresa agricola di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	90.000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	370.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	2.000.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	2.100.000	2.600.000	500.000	1.000.000
III) Industriali	110.000	220.000	160.000	320.000	260.000	520.000	380.000	760.000	560.000	1.100.000	850.000	1.700.000	2.400.000	2.800.000	500.000	1.000.000
IV) Di commercio all'ingrosso di intermediazione del commercio con deposito di trasporti e comunicazioni	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610.000	1.220.000	920.000	1.840.000	2.500.000	3.000.000	500.000	1.000.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e cultura, tabacchi e altri generi di monopolio di carburanti e lubrificanti, di intermediazione del commercio di bar	140.000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	680.000	1.320.000	990.000	1.980.000	2.600.000	3.200.000	500.000	1.000.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	2.800.000	3.600.000	500.000	1.000.000
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	780.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	2.900.000	3.800.000	500.000	1.000.000
VIII) Albergo, turistico di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	180.000	360.000	280.000	560.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.190.000	2.400.000	3.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000
IX) Professionali e artistiche, di servizi vari	200.000	400.000	340.000	680.000	530.000	1.060.000	730.000	1.460.000	880.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	3.400.000	4.200.000	500.000	1.000.000
X) Di credito e servizi finanziari, di assicurazioni	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	920.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	3.700.000	4.800.000	500.000	1.000.000